

XIV legislatura

**A.S. n. 3234:**

"Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito".

Marzo 2005

n. 135

## INDICE

Articolo 1 .....	pag. 1
Articolo 2 .....	pag. 5

## Articolo 1

Ai commi 1 e 2 è prevista l'istituzione, nell'ambito della dotazione organica del personale civile della Difesa indicato dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265 - nei profili da stabilirsi in sede di contrattazione integrativa - di una qualifica corrispondente alle funzioni di docente di lingue estere da inquadrarsi nell'area funzionale C, posizione economica C1, nei limiti di un contingente di 33 unità.

*Sebbene sul punto non vi sia nulla da rilevare per i profili di stretta competenza, dal momento che la previsione del nuovo profilo viene scontata nell'ambito della dotazione organica a legislazione vigente, occorre comunque valutare la compatibilità dell'istituzione della nuova qualifica con la norma di all'articolo 1, al comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), laddove è prevista la riduzione del 5% degli organici delle amministrazioni statali. Ciò anche considerando che, alla previsione del nuovo profilo nell'organico di diritto, si accompagna l'immediata assunzione di 13 unità, per le quali, evidentemente, non potrà operarsi alcuna riduzione, dovendo pertanto rivalersi sul contingente di altri profili professionali.*

*Sarebbe altresì utile acquisire assicurazioni dal Governo circa l'invarianza d'oneri per la contrattazione integrativa derivanti da eventuali effetti della rimodulazione dei profili professionali appartenenti al livello C1.*

*A tal fine, si rammenta infatti che l'articolo 28, lettera b) del C.C.N.L comparto ministeri 1998/2001 (da ritenersi ancora in vigore) enumera tra le componenti della retribuzione fissa anche le altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge in connessione a specifici profili professionali, in aggiunta allo stipendio tabellare ed alla indennità di amministrazione, sicché l'invarianza d'oneri dovrà necessariamente*

*corrispondere alla compensazione di altrettante posizioni professionali, che siano anche equivalenti, sotto il profilo finanziario, alle nuove unità da istituire nel nuovo profilo.*<sup>1</sup>

Al comma 3 è stabilito che le modalità di reclutamento siano fissate con apposito decreto.

*Nulla da rilevare, atteso il carattere meramente ordinamentale della norma.*

Il comma 4 provvede ad autorizzare l'assunzione di un contingente pari al 40 per cento del neo istituito profilo, in deroga sia all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 - oltreché si aggiunge, all'articolo 1, commi 95 e 96 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - attraverso apposita procedura selettiva riservata a coloro che, alla data del 22 dicembre 2004, abbiano maturato un periodo di insegnamento complessivamente non inferiore a quattrocento settimane nel decennio precedente.

La RT reca la quantificazione stimata dell'onere relativo all'assunzione del contingente in questione, da ricondurre al solo trattamento economico spettante al personale civile della Difesa inquadrato nell'area C, posizione economica C1.

							Euro
St.+ I.I.S.	Ind. Amm.	Tratt. Acc.	C. Unit.Netto	Oneri Stato	C. compl.	C. compl. X 13	C. compl. 9 gg
19.343,04	2.408,88	1.444,61	23.196,53	8.820,76	32.017,29	416.224,77	10.405,62

Dalla tavola esposta in RT ne emergerebbe un onere a regime pari a euro 416.224, cui si sarebbe aggiunto un onere per il 2004 pari a euro 10.405,62 limitatamente ai 9 giorni (per il periodo 23 dicembre- 31 dicembre 2004) successivi alla naturale scadenza dei contratti in essere al 22 dicembre 2004.

---

<sup>1</sup> In proposito, si segnala che con accordo del 26/11/03 l'amministrazione della Difesa ha raggiunto un accordo con le OO.SS. circa la rimodulazione dei profili professionali del personale civile.

*Per i profili di interesse ed, in particolare, per gli aspetti di quantificazione, va rilevato che il computo degli oneri scontati in RT prende in considerazione la sola componente a regime inerente al riconoscimento del trattamento economico, riferibile alla posizione economica C1 del comparto Ministeri (Difesa). Come peraltro esplicitamente riferito in relazione illustrativa, è da considerare poi che il personale docente in questione risulta attualmente avere in corso con l'amministrazione della difesa contratti di carattere temporaneo (annuali) che vengono, "di regola" (così in relazione illustrativa), rinnovati alla scadenza.*

*La questione della configurazione giuridica dei detti rapporti, se di diritto strettamente privato o, piuttosto, quali forme atipiche di rapporto di pubblico impiego - ancorché fuori ruolo ed a tempo determinato - da anni oggetto di contenzioso da parte di analoghe figure di docenti incaricati presso scuole militari (in particolare presso le scuole Sottufficiali di Marina ed Aeronautica) con l'amministrazione della Difesa, e consiste nella richiesta di riconoscimento del rapporto di pubblico impiego e della conseguente stabilizzazione in ruolo, ovvero, in altri casi, del riconoscimento di spettanze pregresse connesse al rapporto di servizio<sup>2</sup>.*

*Sebbene, ad oggi, non sembra si sia comunque in alcun caso riconosciuto in sede contenziosa il "diritto" all'inquadramento degli interessati, la giurisprudenza appare però univoca nel considerare tali rapporti come di pubblico impiego, ancorché contraddistinti da evidenti elementi di specialità<sup>3</sup>.*

*La questione rilevante per i profili di competenza è da ravvisare nel rischio che, dal loro inquadramento, ancorché per concorso "riservato", si determini, da parte degli*

---

<sup>2</sup> La questione trova peraltro un diretto riferimento nel limite complessivo di durata dei contratti a t.d., stabilito dall'articolo 4 della legge 10 settembre 2001, n. 368, che fissa in 3 anni (comprensivi di prima stipula e di proroga) la durata massima di tali rapporti. In ogni caso, occorre rilevare che i contratti, stipulati da amministrazioni pubbliche anche in violazione di norme di diritto comune, non danno mai luogo al diritto di conversione in rapporti a t.i. ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, la cui legittimità è stata peraltro confermata dalla Corte costituzionale.

<sup>3</sup> In particolare valgono in tal senso la sentenza del Consiglio di Stato 96/1992 e, più recentemente, il T.A.R. Campania con sentenza 6132/2004.

*interessati, anche il diritto a vedersi riconosciuta la ricostruzione della carriera per il periodo di servizio pregresso, sia pure a soli fini previdenziali (pur non essendo da escludere effetti anche retributivi e di carriera), atteso che l'articolo 15 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, riconosce espressamente che i servizi, "comunque prestati" dai dipendenti pubblici, che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nelle amministrazioni statali, siano poi "computabili a domanda" ai fini del trattamento di quiescenza<sup>4</sup>.*

*Sul punto, oltre ad acquisire chiarimenti circa la "copertura previdenziale" per i servizi sinora prestati presso la Scuola, occorrerebbe pertanto acquisire l'avviso del Governo circa gli aspetti dianzi menzionati poiché, in caso di diritto a ricostruzione di carriera, ed in assenza di posizione assicurativa degli interessati, si tratterebbe di riconoscere ai citati docenti almeno 9 anni di anzianità contributiva.*

*Inoltre, occorre valutare la coerenza del previsto "inquadramento" dei docenti in questione con il livello C1 dell'Area C, corrispondente al personale in possesso di Laurea non specialistica del comparto Ministeri, dal momento che alcuna assicurazione viene fornita circa il possesso del requisito di legge nella relazione illustrativa. Dall'inquadramento nel profilo direttivo di personale non in possesso del previsto titolo di studio potrebbe infatti derivare il rischio di ricorsi volti al reinquadramento, da parte di personale civile e militare della difesa già in servizio, che, pur in possesso dei medesimi*

---

<sup>4</sup> Indipendentemente dalla misura dell'onere, tale circostanza risulta ancor più fondata se solo si considera che, per il personale docente della scuola che abbia prestato servizio di insegnamento in qualità di incaricato o supplente, è similmente riconosciuto, all'atto dell'inquadramento in ruolo, "per intero", il periodo di precariato prestato ai fini del trattamento di quiescenza, come se fosse stato periodo di ruolo (così l'articolo 29 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092).

Per tale ragione, andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine alla abilitazione della scuola in lingue estere dell'esercito al rilascio di titoli equipollenti ad altri rilasciati da scuole statali, onde trarne utili conclusioni circa la loro assimilazione ai docenti del comparto scuola.

Al riguardo, in via preventiva, occorre segnalare che la tabella A allegata al D.M del Ministero dell'Università e della Pubblica Istruzione 25 maggio 2000, n. 201, recante la valutazione dei titoli professionali per il conferimento delle supplenze annuali, afferma che "il servizio di insegnamento prestato nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio pari a quelli rilasciati dalle scuole statali è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali", determinandone, in tutto, l'assimilazione del servizio a quello prestato nei normali istituti di istruzione.

*requisiti di servizio (ad es. specialisti istruttori, addestratori etc.), trovi invece posto in ruolo nell'area B o in quella equivalente del ruolo militare.*

## **Articolo 2**

L'articolo reca la copertura dell'onere, stimato in euro 10.406 per l'anno 2004 e in 416.245 a decorrere dal 2005, da coprire a valersi sulla dotazione del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2004-2006, utilizzando a tal fine l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa.

*In proposito, oltre a valutare l'opportunità di una clausola di salvaguardia, occorrerebbe senz'altro provvedere ad un aggiornamento della copertura finanziaria disponendo, previa verifica della effettiva disponibilità, l'utilizzo degli accantonamenti della difesa relativi al triennio 2005/2007.*